

IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- Cons. Claudio ZUCCHELLI Presidente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente
- Cons. Ermanno de Francisco Componente
- Cons. Eugenio Mele Componente, Rel.
- Cons. Nicola Russo Componente

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento in grado di appello proposto da MISTRETTA Bartolomeo

C o n t r o

La decisione n. 6 del 26 aprile 2010 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara “11° Rally Barocco Ibleo” svoltasi in Ragusa nei giorni 24 e 25 aprile 2010.

F A T T O

Il ricorrente assume di aver partecipato all'11° Rally Barocco Ibleo svoltosi in Ragusa nei giorni 24 e 25 aprile 2010 classificandosi al primo posto assoluto.

A seguito delle verifiche post-gara, avvenute su reclamo presentato da altro concorrente, l'attuale appellante fu escluso dalla classifica per non conformità tecnica.

Ha proposto ritualmente appello il Mistretta deducendo preliminarmente la nullità della decisione impugnata per violazione del comma 4 dell'art. 162 RNS non essendo stata effettuata la prescritta inchiesta né ascoltato l'incolpato.

Nel merito ha eccepito la regolarità del particolare reclamato in quanto trattasi di un kit acquistato direttamente dal produttore e, a tal fine ed in via subordinata, ritiene che la sanzione dell'esclusione sia eccessiva.

Con ordinanza n. 5/10 il Giudicante aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, a cura dell'appellante, nei confronti del contro interessato concorrente n. 2 Paolo Piparo.

All'udienza fissata sono intervenute le parti come da verbale a parte.

L'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

DIRITTO

Preliminarmente va detto che l'appellante ha ritualmente ottemperato all'ordinanza di integrazione del contraddittorio inviandola all'indirizzo conosciuto ed a nulla rileva il fatto che questo risulta trasferito.

Ciò detto va esaminato il primo motivo di ricorso col quale l'appellante ha eccepito la nullità della decisione impugnata per violazione del comma 4 dell'art. 162 RNS non essendo stata effettuata la prescritta inchiesta né ascoltato l'incolpato.

Il comma 4 dell'art. 162 RNS prescrive che “Le sanzioni devono essere inflitte dopo regolare inchiesta e dopo la convocazione dell'interessato per consentirgli di presentare personalmente la propria difesa”.

La portata ed imperatività della norma è chiara in quanto è finalizzata ad evitare decisioni assunte senza aver ascoltato le giustificazioni addotte dal soggetto indagato, giustificazioni che ben potrebbero portare ad una diversa decisione.

Effettivamente dagli atti (decisione del Collegio dei CC.SS. e verbale dei CC.TT.) non si evince affatto che il Mistretta sia stato convocato né che abbia avuto modo di addurre proprie giustificazioni.

Tale fatto costituisce la chiara, quanto inammissibile, violazione del diritto di difesa che l'attuale appellante eccepisce in via preliminare e che questo Collegio ritiene assorbente rispetto agli ulteriori motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello proposto da Mistretta Bartolomeo disponendo la restituzione del deposito cauzionale e la restituzione del particolare reclamato, qualora inviato presso la Segreteria del TNA.

Manda alla CSAI per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Roma il 15 settembre

IL PRESIDENTE (Cons. Claudio Zucchelli)

IL RELATORE (Cons. Eugenio Mele)